

LEGGE UMANA E LEGGE DIVINA. ATTUALITÀ DELL'INSEGNAMENTO DEI DIRITTI  
DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, 17 APRILE 2024

Vincenzo Lardo<sup>1\*</sup>

“*Legge umana e legge divina. Attualità dell'insegnamento dei Diritti dell'antico Oriente mediterraneo*” è stato l'argomento intorno al quale, nella giornata di mercoledì 17 Aprile 2024, presso l'Aula Castellano del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, si sono incontrati docenti e studiosi di altissimo rilievo.

Le tematiche trattate hanno rappresentato la base di confronto intorno allo studio storico dell'antico Oriente mediterraneo, partendo dalla presentazione dell'ultimo lavoro editoriale di Francesco Lucrezi, curato da Mariateresa Amabile “*Quel che ha detto Mosè. Studi sulla Collatio I-X. Note sulla Collatio I-IV*” (Giappichelli, Torino 2024, pp. 1272), e, inoltre, una preziosa occasione per inaugurare il Centro Studi sui Diritti dell'antico Oriente mediterraneo -nuova struttura all'interno dell'ateneo salernitano-, intitolato alla memoria di Daniela Piattelli<sup>2</sup>.

L'incontro è stato aperto con gli indirizzi di saluto e la prolusione introduttiva di Francesco Fasolino (Ordinario di Diritto romano e Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno), il quale, dopo aver ricordato la compianta Daniela Piattelli -che nell'ateneo salernitano ha insegnato per diversi anni-, ha sottolineato l'importanza che gli studi sull'antico Oriente mediterraneo hanno avuto, da sempre, per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno. Una tradizione di studi che, come egli ha avuto modo di rimarcare, è diventata nel corso del tempo un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale. E ciò soprattutto grazie all'impegno tenace dei tanti docenti -tra cui Francesco Lucrezi- nonché all'indispensabile supporto dei Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento che si sono succeduti negli anni -tra cui Massimo Panebianco ed Enzo Maria Marengi-, i quali, proprio perché hanno sempre riconosciuto la validità di questa Scuola nata proprio a Salerno, hanno mantenuto sempre viva e vitale la cattedra di insegnamento ad essa attinente.

A tal proposito, sono stati menzionati i vari cammini di ricerca sul diritto ebraico da parte di Mariateresa Amabile e sui diritti della Mesopotamia di Cristina Simonetti. Essi, infatti, ad avviso del Direttore Fasolino, possono rappresentare una valida ed interessante prospettiva per comprendere ed interpretare il diritto dell'oggi, in quanto ne rappresentano senz'altro non solo le solide radici ma anche i possibili spunti per elaborare e tracciare nuovi percorsi di studio ed approfondimento.

Infine, Fasolino ha voluto ricordare il suo maestro Antonio Palma<sup>3</sup>, il quale affermava che il diritto romano e, in qualche misura, anche i Diritti dell'antico Oriente mediterraneo, rappresentano un bagaglio inestimabile ed un tesoro sapienziale a cui si può e si deve attingere con approccio scientifico ed equilibrato metodo di ragionamento, in modo che questi possano costituire un'inesauribile fonte di ispirazione per l'elaborazione di nuove soluzioni.

---

<sup>1\*</sup> Dottorando di ricerca in “Scienze Giuridiche e Sociali per l'Innovazione” presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

<sup>2</sup> Daniela Piattelli (1940 – 2019) è stata per diversi anni docente di Diritti dell'antico Oriente mediterraneo, prima presso l'Università degli Studi di Salerno e, successivamente, presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

<sup>3</sup> Antonio Palma (1951 – 2023) è stato un autorevole studioso e docente di diritto romano. Ha insegnato diritto pubblico romano, storia del diritto romano, Istituzioni di diritto romano e diritto romano presso l'Università degli Studi di Salerno e presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Subito dopo ha preso la parola Giuseppe D'Angelo (Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico e Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno) per salutare, dare il benvenuto a tutti i convenuti, e ringraziarli per il prezioso contributo della giornata. Egli -nella qualità di docente di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico- con l'occasione, non ha mancato di sottolineare l'importante primogenitura che il diritto antico ed in particolare il diritto romano hanno sempre avuto sugli insegnamenti di cui è titolare. Il Presidente D'Angelo, infine, ha evidenziato l'attualità scientifica degli studi oggetto del Convegno, intesa nel senso di "costruzione della mentalità del giurista contemporaneo" che, a suo dire, trova nei due volumi pubblicati dal Lucrezi una sollecitazione ed una riflessione sul piano scientifico circa l'interrogativo che ha sempre agitato le coscienze dei giuristi di ogni tempo per cui "prima della norma giuridica occorre rispondere alle istanze supreme di giustizia". Più nello specifico, egli ha affermato che il binomio legge umana-legge divina altro non è, per tutte le fasi storico-giuridiche, l'esplicitazione del dilemma per cui la legge degli uomini non sempre riesce a tradurre, nel caso concreto, l'istanza suprema di giustizia.

L'intervento, poi, di Luca Cerchiali (Ordinario di Etruscologia ed Archeologia Italica e Direttore del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno), si è caratterizzato per il taglio più eminentemente tecnico-scientifico connesso al ruolo che oggi l'archeologia, come specifico settore di studi, riesce ad avere sulle discipline giuridiche e sulla ricostruzione della storia del diritto antico. Nel suo intervento, egli, più in particolare, attraverso una suggestiva ed accattivante modalità espositiva, ha dato ragionata dimostrazione della relazione profonda che da sempre ha integrato l'Oriente all'Occidente. Richiamando il titolo di un libro di Luciano Canfora "*Mediterraneo, una storia di conflitti*" e proiettando significative immagini di reperti archeologici ed antiche opere artistiche, egli ha saputo dimostrare una stretta correlazione e continuità "sentimentale" tra le diverse istituzioni religiose orientali greco-bizantine e le antiche civiltà occidentali romanistiche che hanno generato gli odierni ordinamenti culturali e giuridici dell'Europa continentale.

Dalla discussione scaturita a seguito dell'intervento di Luca Cerchiali, è emersa l'importanza e l'indispensabilità di creare e favorire, sempre di più, una collaborazione tra i Dipartimenti di Scienze Giuridiche e Scienze del Patrimonio Culturale attraverso l'individuazione di percorsi comuni di studio e di ricerca su tematiche che non sempre possono essere studiate solo con un approccio giuridico tradizionale, ma che richiedono, invece, un approccio in una logica multidisciplinare, con una visione più larga e più ampia che possa valorizzare gli apporti di studiosi non propriamente "giuristi", dotati -come gli archeologi- di particolare tecnica per interpretare e decifrare fonti non scritte o altri segni di testimonianza figurativa. Proprio a tal riguardo, Francesco Lucrezi ha sottolineato che le fonti scritte sono molto poche rispetto alle altre fonti che, effettivamente, possono fornire maggiori elementi per la ricostruzione storico-giuridica di istituti e di vicende culturali ed umane.

A questo punto, il convegno ha registrato l'autorevole intervento di Riccardo Cardilli (Ordinario di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"). Egli, dal suo notevole e prestigioso osservatorio -che lo annovera tra i massimi studiosi ed esperti del diritto delle obbligazioni tra antico e moderno, in una prospettiva romanocentrica anche proiettata nella comparazione diacronica e sincronica con ordinamenti stranieri come la Cina e l'America Latina-, ha incentrato il proprio approfondito argomentare partendo dal rapporto tra legge umana e legge divina così come

concepita dall'idea di Volterra<sup>4</sup>, per il quale la spiegazione dell'importanza degli studi sui diritti dell'antichità mediterranea doveva necessariamente passare attraverso lo studio dei principali modelli giuridici incentrati sulla concezione ebraica del diritto e sulla concezione romana dello stesso. Più particolarmente significativo, al riguardo, è stato il suo richiamo evincibile dall'introduzione ai due volumi di Francesco Lucrezi, ove si afferma testualmente che “*la scienza storico-giuridica tende generalmente a ricostruire processi formativi ed evolutivi di un fenomeno, di un sistema, esaminato attraverso il tempo, nelle sue articolazioni e contraddizioni interne, ma pur sempre inteso come una unità concettuale [...]*”<sup>5</sup>. È proprio lo studio della *Collatio* che, ad avviso di Cardilli, conferma come, da un unico oggetto o perimetro di ricerca comparativa di tipo storico-giuridica, è possibile costruire orizzontalmente una correlazione tra diversi sistemi giuridici non del presente ma del passato. Proprio per questa ragione, la presentazione dei due volumi nell'ambito della tematica di fondo della giornata di studio si presenta in maniera perfettamente coerente con l'idea stessa di storia, relativa alla ricostruzione degli studi sui Diritti dell'antico Oriente mediterraneo. Per Cardilli, insomma, il lavoro di Lucrezi può definirsi come un utile “studio comparativo” nella misura in cui egli riesce a trattare del panromanesimo nell'età medievale prima e nell'età moderna poi, facendo riferimento all'espansione del modello nel sistema giuridico, della sua conformazione concettuale e sistematica, che è propria del diritto romano, e che viene precipitato nella codificazione giustiniana ove trova fondamento il sapere giuridico. Egli precisa, poi, che sempre il concetto di panromanesimo, attraverso il Rinascimento bolognese degli studi e la scienza giuridica medievale e moderna, diventa sostanzialmente un modello espansivo, sia sul piano concettuale che sistematico, che riesce ad agguantare anche le novità dei tempi. Sempre questo percorso continua oltre fino all'edificazione dello *ius canonicum* per poi approdare alla grande costruzione dell'*utrumque ius* che risentono, entrambi, di questo modello espansivo.

Nel suo interessante intervento, Cardilli, afferma poi che il primo momento di rottura di questo percorso ricostruttivo (*recte* di “autocritica”) lo si ha nel 1500, allorché incominciarono ad affermarsi le condizioni di spinta critica nei confronti di questo modello giuridico proveniente dall'antichità. Questa particolare fase di autocritica egli la qualifica con l'“umanesimo giuridico”, ovvero con la fase in cui la rinascita della scienza giuridica viene fatta coincidere con la nascita delle Università, intese quali grandi istituzioni di libertà e di spazi, nonché come comunità di persone in cui si realizza la *traditio* del sapere tra vecchie e nuove generazioni. Per Cardilli, dunque, senza l'umanesimo giuridico non ci sarebbe stata neanche la relativa e successiva reazione incarnata dal giusnaturalismo, attraverso la cui corrente di pensiero si è potuto fare ingresso nella contemporaneità giuridica.

Dal concetto sistematico dei giusnaturalisti e dalla Pandettistica tedesca è venuto fuori il perimetro sistematico rispetto al quale si muovono i ragionamenti attuali. Dall'espansione del modello pandettistico (considerato dal relatore come una sorta di panromanesimo di “secondo livello”), poi, si è affermata una visione che si concentra direttamente sulle fonti romane, rinunciando a quella enorme tradizione medievale e moderna che si era fortuitamente depositata sulle fonti romane.

La ragione di tutto ciò viene fatta coincidere con la necessità di liberarsi dal peso della tradizione, dando una diversa struttura alle nuove grandi categorie sistematiche (soggetto di diritto, oggetto di diritto, rapporto giuridico, negozio giuridico). Questo “panromanesimo di secondo livello” finisce, così, per influenzare anche la nascita di nuovi rami di studio del diritto (pubblicistico, processualistico, penalistico, privatistico); e qui ritorna il richiamo all'opera di Lucrezi, che qualifica

---

<sup>4</sup> Edoardo Volterra (1904 – 1984) è stato un autorevole studioso di diritto romano e di diritti orientali. Autore di numerose opere, ha insegnato diritto romano e storia del diritto romano presso le Università di Cagliari, Camerino, Pisa, Parma, Bologna e Roma.

<sup>5</sup> Vedasi, sul punto, F. Lucrezi, *Quel che ha detto Mosè. Studi sulla Collatio I-X. Note sulla Collatio I-IV*, a cura di M. Amabile, Torino 2024, I, 11.

come “altro sistema” lo studio delle culture e delle società assiro-babilonese, cinese antica, indiana antica, maghreba. Per ciascuna di esse occorre, in pratica, chiedersi quali possano essere le categorie problematiche in riferimento alle quali è possibile comprendere quella realtà. In altre parole, analizzare le questioni con la prospettiva della problematicità, traendone una indubbia e vantaggiosa utilità, equivalente a destrutturare le categorie concettuali oggetto di analisi e studio, individuandone unicamente “il problema”.

A conclusione del suo intervento, Cardilli, sostiene che sul piano metodologico questi studi rivestono un carattere di enorme suggestione, in quanto invitano ad orientare lo sguardo di interesse a questo tipo di tematiche che, in definitiva, non solo arricchiscono il nostro livello di conoscenza, ma rendono altresì capaci di fare autocritica sulla natura storica delle grandi categorie fondamentali.

Egli, perciò, riaffermando l'importanza dei diritti dell'antichità, capaci di aprire ad una straordinaria ricchezza volta a nuove prospettive di sviluppo e di studio, plaude positivamente all'inaugurazione del Centro Studi, auspicando, al contempo, che la sua fondazione possa essere, per il futuro, foriera di nuovi ed analoghi centri collegati in rete tra loro.

L'incontro è poi proseguito con la relazione di Andrea Lovato (Ordinario di Diritto romano presso l'Università degli studi di Bari “Aldo Moro”), il quale, dopo aver succintamente ripercorso l'iter di studi di Francesco Lucrezi -culminati, per l'appunto, con i due volumi di cui si discute nell'ambito del convegno-, si sofferma sulla innata vocazione e capacità dell'autore a fondere lo studio del diritto romano con il suo radicato interesse per l'ebraismo<sup>6</sup>.

Quanto alla *Collatio*, il relatore ha menzionato Francesco Paolo Casavola<sup>7</sup>, il quale ha sempre ritenuto che la via di esplorazione della civiltà giuridica dell'antico Oriente mediterraneo risiede nella “ragione naturale”<sup>8</sup>, ed il fatto che vengano presentate le norme ebraiche da un lato e quelle romane dall'altro suggerisce senz'altro l'idea di una comune *ratio naturalis* di cui si ha testimonianza anche nelle fonti più recenti -si pensi allo *ius gentium* ed alla *lex mercatoria* comune ai vari popoli dell'Oriente mediterraneo-. Tuttavia, il testo analizzato, nonostante la sua incerta datazione, riflette le scaturigini primogenite di civiltà giuridiche antichissime e pone il serio problema di ciò che abbia effettivamente detto Mosè, le cui parole, attraverso la recezione, sono state sicuramente riscritte, manipolate, attualizzate. Sotto questo aspetto, Lucrezi ha dovuto fare i conti con ben quattro secoli e mezzo di storiografia giuridica, a partire dal 1573, anno in cui fu pubblicata -per la prima volta- la *Collatio* ad opera di Pierre Pithou, allievo del Cuiacio. A tal proposito, Lovato ha evidenziato -sulla scia di quanto già sostenuto da Riccardo Di Segni nella sua prefazione all'opera<sup>9</sup>- il grosso rischio a cui si espone lo studioso, dato che in molti casi gli studiosi di testi sacri, dando forse eccessivo spazio alle personali considerazioni, non hanno fatto a meno di rinvenire nella Bibbia filoni di socialismo e nel Vangelo correnti di femminismo, confondendo così l'oggetto della ricerca con le proprie convinzioni ideologiche. E qui, tornando all'opera del Lucrezi, interrogarsi su cosa abbia detto Mosè significa chiedersi, da un lato, cosa gli uomini pensano abbia detto e, dall'altro, come essi hanno interpretato quelle parole, nell'incessante sforzo di trovare l'arcana radice dell'idea di giustizia.

---

<sup>6</sup> L'Autore, difatti, ha avuto modo di confrontarsi con il diritto ebraico già ai tempi dell'Università, quando discusse una tesi di laurea avente ad oggetto il problema dello Stato nell'ebraismo e nel cristianesimo del primo secolo (cfr. Id., *Quel che ha detto Mosè* cit. VII).

<sup>7</sup> Francesco Paolo Casavola (1931 - ) è un autorevole studioso e docente di diritto romano. Ha insegnato Istituzioni di diritto romano e Diritto romano presso l'Università di Bari e presso le Università di Napoli “Federico II” e “Suor Orsola Benincasa”. È stato altresì Presidente della Corte Costituzionale nel 1992.

<sup>8</sup> Vedasi Lucrezi, *Quel che ha detto Mosè* cit. XV.

<sup>9</sup> Id., *Quel che ha detto Mosè* cit. XIII.

Orduque, in questa molteplicità di profili e problemi contenuti nella monumentale opera del Lucrezi, particolarmente salienti per il Lovato sono quelli riguardanti lo strettissimo rapporto che lega la magia alla religione, in cui l'Autore riesce ad identificare la radice della religione nella sua funzione pubblica, nonché le tematiche connesse al delicato tema della *iuris prudentia* nel diritto ebraico e romano, che induce ad una rivisitazione concettuale della locuzione di "*armata sapientia*", che ricorda il concetto Ciceroniano per cui la sapienza, affinché possa contribuire alla costruzione di una civiltà fatta di giustizia ed umanità, deve essere sempre armata dalle leggi.

Il relatore, in conclusione, ha poi voluto ricordare quanto la religione abbia potuto costituire un indispensabile strumento per forgiare un popolo come quello ebraico, capace di tenersi unito solo grazie alla tradizione, considerato che non possedeva terra fino a pochi decenni fa. Sotto questo aspetto, la *Machloket* -intesa come disputa rabbinica- può certamente contribuire a porre fine alle guerre e a molti mali del mondo, perché in molti casi non è importante la regola in senso "statico", quanto più la "regola nella regola", per cercare di fornire al giurista gli strumenti attraverso cui arrivare ad una decisione nel continuo divenire della dialettica giuridica.

L'ultimo intervento, prima delle conclusioni, è stato affidato a Cristina Simonetti (Ordinaria di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") la quale, prendendo spunto dalle affermazioni di Edoardo Volterra raccolte in un volume di lezioni sui diritti dell'Oriente mediterraneo, ha voluto anzitutto soffermarsi sulla difficile classificazione di questi ultimi. Sul punto, secondo Volterra, più che parlare di "diritti" risulta più appropriato parlare di "istituzioni giuridiche". La prima espressione, difatti, può trarre in inganno, inducendo a ritenere che lo studio dei materiali di cui disponiamo sia tanto avanzato da metterci in condizione di ricostruire l'esistenza di veri sistemi giuridici, ammesso che per quelle popolazioni si possa veramente parlare di "sistemi giuridici" nel significato che attualmente attribuiamo al termine. A ciò va poi aggiunto che i documenti a disposizione dello storico dei diritti orientali sono ben diversi da quelli di cui dispone lo studioso del diritto romano: il primo, a differenza del romanista, deve limitarsi a lavorare soltanto sulla base di raccolte legislative consistenti in qualche migliaio di tavolette contrattuali e su uno scarso numero di sentenze giudiziarie ed ordini o decreti emanati da sovrani e funzionari, senza la possibilità di confrontarsi con i principi o, ancor meno, con una sistematica giuridica. Pertanto, in queste consistenti difficoltà di classificazione su basi scientifiche del materiale giuridico proveniente dalle popolazioni dell'Oriente mediterraneo, il criterio più opportuno è quello di distinguere i documenti in base alle singole civiltà presso cui sono stati prodotti. Si potrà così parlare di istituzioni giuridiche dei Sumeri, dei Babilonesi, degli Assiri, degli Ittiti, dei Paranei, dei Fenici, dei Cartaginesi, delle popolazioni viventi in Egitto, degli Ebrei, dei conquistatori achemenidi, nonché delle popolazioni appartenenti all'Impero seleucide. Orbene, muovendo da tali considerazioni, emerge una varietà di possibilità che impone agli orientalisti il possesso di competenze molto ampie, e la relatrice, occupandosi principalmente di vicino Oriente -ovvero del periodo che va dalla nascita della scrittura cuneiforme nel IV millennio a. C. fino alla conquista di Babilonia ad opera di Ciro il Grande nel V secolo a. C.-, afferma che tale arco temporale, seppur con una serie di limitazioni, può certamente fornirci interessanti spunti di riflessione su civiltà e popolazioni dell'Oriente antico sotto un punto di vista squisitamente giuridico. Tuttavia, ciò pone seri limiti allo studio del diritto ebraico, poiché, come è noto, tutte le fonti sul diritto ebraico hanno una datazione successiva al V sec. a. C., ed esulano, per tale ragione, dalle competenze del vicino orientista. Per altro verso, queste fonti primarie ci consentono comunque di osservare direttamente la vita delle persone, l'amministrazione della giustizia, nonché, attraverso alcune raccolte normative inserite all'interno di istruzioni sovrane, di comprendere come venisse immaginato il diritto a quei tempi: su quest'ultimo punto, per esempio, in una delle prime raccolte normative del vicino Oriente antico appartenenti ad un re sumero e risalenti alla fine del III millennio a. C., il Codice di Ur-Nammu, viene evidenziato come la vedova non viene consegnata al potente, come l'orfano non è consegnato al ricco, come l'uomo da pecora non è consegnato all'uomo da bue, con ciò intendendosi che il ricco non deve prevalere mai sul povero;

inoltre, sempre nella medesima raccolta, si legge come generali, fratelli, parenti e suoceri del sovrano, che non avessero seguito le istruzioni dello stesso, vengono eliminati dal male e dalla violenza, stabilendo così che la definizione di giustizia coincide con il perseguimento del benessere del popolo, di cui il sovrano è garante. Questi concetti, grossomodo, vengono poi ripresi anche dal Codice di Hammurabi, le cui preziose parole, scolpite sulla nota stele (scoperta nel 1902 ed oggi conservata nel museo del Louvre a Parigi), erano tutte volte a far sì che il forte non opprimesse il debole e che quest'ultimo, in caso di sopraffazioni, si potesse recare dinanzi alla statua re della giustizia e recitare le stesse ad alta voce. Pertanto, alla stregua di tali analitiche osservazioni, si evince che la consapevolezza sull'importanza del diritto per queste antiche popolazioni era molto precisa e ci aiuta a comprendere diversi aspetti e ad estrapolare, in assenza di esaustive documentazioni, principi e regole che possono farci affermare che prima della storia del diritto a noi conosciuta ci sia stata un'altra storia che merita senz'altro considerazione. E così, l'auspicio della Relatrice per il prossimo futuro è proprio quello di uno sviluppo di studi e di ricerche su tale disciplina.

Le conclusioni sono state poi rimesse a Luigi Capogrossi Colognesi (Emerito di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"), indiscusso e costante punto di riferimento per la scienza giuridica romanistica. Egli, dopo aver ricordato le lezioni di Edoardo Volterra ad un ristretto gruppo di studenti, essenziali per comprendere la razionalità del diritto positivo derivante dal diritto romano, ha sottolineato l'importanza culturale e politica dell'iniziativa, volta principalmente a porre rimedio alla tradizionale deformazione del nostro tempo, che ci lega eccessivamente al concetto di "eurocentrismo" e che continua a distorcere la nostra capacità di comprendere il mondo. Sul tema, il Relatore, menzionando nuovamente Volterra, ha ricordato la specificità delle esperienze giuridiche: non vi è un unico diritto che la natura ha insegnato agli uomini, ma vi sono molte strade. Sin dalla preistoria, difatti, il Mediterraneo è stato luogo di incontri e di conflitti, e questo ci lascia certamente dedurre che le logiche ed i testi con cui viene commentata la scoperta dei diritti dell'antico Oriente mediterraneo, così diversi dal modello delle istituzioni di diritto romano, sono spesso descritti con molta superficialità. A tal proposito, emblematico è l'esempio della *naturalis ratio*, principio con cui si tradussero nuovamente le categorie del diritto romano in termini universali e si approdò alla costruzione dei diritti dell'uomo e all'idea di libertà. Tutto ciò, come è noto, non fu esente da conseguenze sul piano operativo: l'idea di pensare il tutto in relazione alle categorie che, per mezzo del diritto romano, andavano costruendosi, si ritrovò quando, tra la metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, gli storici dell'antichità proposero un modello a carattere tendenzialmente universalizzante che ricondusse ad unità lo studio storico dei diritti dell'Oriente mediterraneo secondo logiche evoluzionistiche che trovavano unicamente nel diritto romano il loro naturale sviluppo. E dunque, la riproposizione di questo grande tema, conclude il Relatore, è essenziale affinché la nostra civiltà giuridica abbia un futuro e sia fatta di categorie "flessibili" e sempre confrontabili tra loro.

A queste conclusioni sono seguite quelle di Massimo Panebianco (Emerito di Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Salerno), il quale, partendo dalla nota contrapposizione tra Occidente ed Oriente -che ha visto quest'ultimo ricongiungersi con il Medio-Oriente in chiave antioccidentale-, non ha mancato di sottolineare l'evocazione marcatamente "provvidenziale" della data dell'incontro nella storia mondiale. Qualche giorno prima, difatti, l'Occidente si è ricongiunto con il cosiddetto mondo di "diritto arabo-musulmano", dimostrando che nell'attuale compagine mondiale esiste una sorta di "trilateralismo" in cui i valori occidentali hanno ancora possibilità di seguito. Ed è proprio qui che, ad avviso di Panebianco, può essere individuata l'attualità dei diritti dell'antico Oriente mediterraneo: il diritto romano, qualunque sia la sua declinazione, può rappresentare tuttora il mezzo attraverso cui costruire una solida base di dialogo e di pace tra le *civitates*. A tal proposito, è stata richiamata la monumentale opera di Jean Barbeyrac, l'*Histoire des anciens traités, ou recueil historique et chronologique des traités répandus dans les autres grecs et*

*latins, et autres monumens de l'antiquité jusques à l'Empereur Charlemagne*, volume che assurge quasi a “*Collatio*” di trattati in cui, attraverso la narrazione dei rapporti tra gli Imperatori Romani d'Occidente e d'Oriente con i sovrani arabi, può sicuramente rintracciarsi ciò che sta accadendo in questi giorni. Pertanto, in un mondo così frammentato, risulta opportuno che il Mediterraneo si ricomponga, perché è da sempre luogo di incontro di ben tre continenti. In questa grande interconnessione, tuttavia, vi è la speranza futura dell'umanità: oltre i dolori e le violenze cui stiamo quotidianamente assistendo è attribuito alle attuali generazioni l'arduo compito di proseguire questa lunga ed antica battaglia di civiltà.

Al termine delle conclusioni, tutti i convenuti hanno preso parte all'inaugurazione del nuovo Centro Studi “Daniela Piattelli”, rinnovando l'invito per le prossime occasioni di confronto, nella certezza che queste ultime possano essere proficue per la diffusione dei risultati raggiunti da ciascuno nei propri specifici settori di ricerca.